

- (6) In considerazione di ciò e in mancanza di nuove informazioni fornite dalle autorità brasiliane, non vi sono sufficienti garanzie del fatto che gli stabilimenti autorizzati a esportare prodotti della pesca dal Brasile nell'Unione soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 e i loro prodotti costituiscono quindi un rischio per la salute pubblica. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco degli stabilimenti brasiliani tutti gli stabilimenti da cui possono essere importati nell'Unione prodotti della pesca destinati al consumo umano.
- (7) Visto il rischio per la salute pubblica associato ai loro prodotti, a tali stabilimenti dovrebbe essere revocata senza indugio l'autorizzazione a esportare nell'Unione. È pertanto opportuno che la data di entrata in vigore del presente regolamento sia il giorno successivo alla pubblicazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato al fine di sopprimere tutte le voci relative a stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1654

